

OGGETTO: Approvazione Aliquote TASI - Anno 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del con la è stato approvata la seconda parte del Regolamento IUC che disciplina la TASI, la tassa sui servizi indivisibili, nella quale sono state, altresì, definite le esenzioni, riduzioni/agevolazioni del tributo in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1 comma 677 stabilisce che il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita della legge statale per l'IMU al 31/1/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1 comma 678 stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/93, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il decreto Legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 2/5/2014 con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *“ Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelle determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citati D.L. n. 201/2011”;*

Considerato che:

- il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 73%, del costo parziale dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014 in corso di predisposizione:

o Anagrafe e Stato Civile	€. 655.431,00;
o Polizia Municipale	€. 1.523.385,00 ;
o Illuminazione Pubblica	€. 726.947,00;
o Manutenzione strade	€. 721.197,00;
o Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde	<u>€. 1.238.546,00.</u>
o TOTALE	€. 4.865.506,00

- il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art.13 comma 9 bis del D.L. 201/2011 - tutte fattispecie non soggette ad IMU - nonché alle unità immobiliari di categoria D5 e le abitazioni principali di categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 secondo le entità indicate nel prospetto allegato parte integrante e sostanziale;

- per tutte le altre fattispecie non indicate al punto precedente l'aliquota viene stabilita in misura dello 0 per mille;

Ritenuto di prevedere detrazioni per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa equiparate, dalla normativa ovvero dal regolamento comunale, secondo quanto di seguito indicato e riportato nel prospetto allegato:

- detrazioni in funzione dell'entità di rendita catastale dell'unità abitativa;
- ulteriore detrazione di **€. 30,00** per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- **detrazione di €. 200,00** per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 ovvero con percentuale di invalidità riconosciuta al 100% o per coloro che abbiano un familiare convivente portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della citata normativa, non cumulativa con quella prevista per le fasce di rendita;

Considerato che l'importo complessivo delle detrazioni applicate di €. 1.103.000,00 è superiore al maggior gettito TASI derivante dall'applicazione della maggiorazione di aliquota per l'abitazione principale, ivi comprese le unità ad esse equiparate, pari al 0,5 per mille nonché della maggiorazione per le unità immobiliari di categoria D5 pari al 0,8 per mille;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, successivamente prorogato al 30 luglio 2014 con D.M. 29/4/2014;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 12 maggio 2014;

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente di Settore

Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come disposto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28/2/2014;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il funzionario responsabile
Maddalena Pellini

Il dirigente del settore economico finanziario
Dott.ssa Milena Depaoli

L'Assessore
Erika Bressani